



# **COMUNE DI SESTU**

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**ORDINANZA N.**

**38**

**in data**

**20/04/2012**

**OGGETTO:**

Modifica calendario divieti di sosta con rimozione per la pulizia di alcune strade dell'abitato con la macchina spazzatrice, precedentemente stabilito con ordinanza numero 29 del 24 giugno 2011.

## Il Sindaco

Considerato che il Comune ha predisposto, in accordo con la ditta appaltatrice per il servizio di pulizia delle strade, un nuovo servizio da effettuare settimanalmente con l'utilizzo di macchine spazzatrici nelle vie Cagliari, Monserrato, Bologna, Gorizia, Roma, Parrocchia, Vittorio Veneto (dall'intersezione con la via Iglesias sino alla via Cagliari), Giulio Cesare, Costantino Imperatore e San Gemiliano in entrambi i lati della carreggiata, anche laddove attualmente è consentita la sosta dei veicoli;

Dato atto che per poter svolgere efficacemente detto servizio è stato istituito, con propria precedente ordinanza numero 29 del 24 giugno 2011, il divieto di sosta nelle suddette strade limitatamente alle fasce orarie stabilite nella stessa ordinanza a seguito di indicazione da parte della ditta;

Preso atto, dopo alcuni mesi di funzionamento del servizio, che si sono registrate numerose lamentele da parte dei residenti per l'eccessiva gravosità determinata dagli orari del divieto di sosta;

Ritenuto, al fine di limitare i disagi alla cittadinanza, di concordare con la ditta appaltatrice differenti fasce orarie per il passaggio della macchina spazzatrice;

Visto il nuovo calendario con i nuovi orari sui quali si è trovata intesa con la ditta sopra citata;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto degli articoli 6, comma 4 lettera f) e comma 5 e 7, comma 1 lettera a) del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta nel centro abitato per esigenze di carattere tecnico o di pulizia;

Visto l'articolo 159 comma 1, lettera d) del Codice della Strada, in base al quale si procede alla rimozione forzata dei veicoli quando siano lasciati in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo; nonché il comma 4 dello stesso articolo in base al quale la rimozione dei veicoli costituisce sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al citato comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI (in particolare, articolo 215);

Visti gli articoli 215 del Codice della Strada e 397 del relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica numero 495 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano le modalità di esecuzione della sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli;

Visto l'articolo 39 del Codice della Strada e l'articolo 83 del relativo Regolamento di Esecuzione e, in particolare, il combinato disposto dei commi 9 e 13 del citato articolo 83, che prescrive il cartello verticale composito di cui alla Figura II 8/a degli allegati al Regolamento per la segnalazione del divieto di sosta temporaneo con simbolo esplicativo della pulizia meccanica della strada;

Ritenuta la propria competenza all'adozione della presente ordinanza, dato che quella dirigenziale di cui all'articolo 107 del Testo Unico Enti Locali trova un limite per le ordinanze che abbiano un carattere generale, al punto di avere un rilievo politico, come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota Protocollo 16742 del 22 febbraio 2010; condizione che si verifica nel presente caso;

ORDINA

a parziale modifica della precedente ordinanza numero 29 del 24 giugno 2011, di stabilire il seguente nuovo calendario per il divieto di sosta con rimozione ambo i lati finalizzato al servizio di pulizia delle strade con l'utilizzo di macchina spazzatrice:

- 1) VIA GORIZIA: ogni lunedì dalle ore 08,00 alle 09,00;
- 2) VIA SAN GEMILIANO: ogni lunedì dalle ore 08,00 alle 09,00;
- 3) VIA CAGLIARI: ogni martedì dalle ore 07,00 alle 08,00;
- 4) VIA MONSERRATO: ogni martedì dalle ore 07,00 alle 08,00;
- 5) VIA BOLOGNA: ogni martedì dalle ore 08,00 alle 09,00;
- 6) VIA GIULIO CESARE: ogni mercoledì dalle ore 08,00 alle 09,00;
- 7) VIA VITTORIO VENETO (dall'intersezione con la via Iglesias sino alla via Cagliari): ogni giovedì dalle ore 08,00 alle 09,00;
- 8) VIA ROMA: ogni venerdì dalle ore 08,00 alle 09,00;
- 9) VIA PARROCCHIA: ogni venerdì dalle ore 08,00 alle 09,00;
- 10) VIA C. IMPERATORE: ogni sabato dalle ore 07,00 alle 08,00.

#### AVVERTE

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7, comma 14 del Codice della Strada, cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei veicoli ai sensi degli articoli 159, comma 1, lettera d) e 215 del Codice della Strada e articolo 397 del relativo Regolamento di Esecuzione;

la presente ordinanza acquisterà efficacia nei confronti degli utenti dal momento di avvenuta posa in opera della relativa segnaletica stradale.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni:

- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;
- al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971.

IL SINDACO

Dottor Aldo PILI